



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

### **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, recante l'articolazione l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Investimenti Area Nord Est Progetti Milano, con nota prot. 295 del 31 luglio 2019, poi perfezionata con le note prot. 312 del 3 settembre 2019, prot. 64064 del 20 settembre 2019 e prot. 353 del 26 settembre 2019, acquisite, rispettivamente, al prot. DVA-20730 del 6 agosto 2019, prot. DVA-22317 del 4 settembre 2019, prot. DVA-24012 del 23 settembre 2019 e prot. DVA-24444 del 26 settembre 2019, comprensiva del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, per il progetto definitivo "Potenziamento linea Milano-Genova. Quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia";

**CONSIDERATO** che oggetto del presente decreto è l'espressione della compatibilità ambientale del progetto definitivo "Potenziamento linea Milano-Genova. Quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia";

**VISTO** che in data 2 ottobre 2019 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto definitivo, dello Studio di impatto ambientale, del Piano di Utilizzo e della Sintesi non tecnica;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni trasmesse nel corso dell'iter istruttorio;

**CONSIDERATE** le osservazioni e i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati dalla pagina 3 alla pagina 31 del parere della Commissione n. 3426 del 22 maggio 2020;

**CONSIDERATO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 10 dell'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza [...]";

**CONSIDERATO** che il progetto di quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, con l'obiettivo funzionale di consentire la completa separazione dei traffici suburbani e regionali da quelli interregionali, di lunga percorrenza e merci, ha un'estensione complessiva di 28,6 km ed è suddiviso in due lotti funzionali di cui il primo ha origine in Milano Rogoredo (km 0+700) e fine a Pieve Emanuele (km 11+985) con un'estensione di circa 11 km, mentre il secondo ha origine in Pieve Emanuele (km 11+241) e fine a Pavia (km 28+401) per un'estensione di circa 17 km. Gli interventi sono localizzati nella Regione Lombardia ed interessano il territorio della Città Metropolitana di Milano nei Comuni di Milano, di San Donato Milanese, di San Giuliano Milanese, di Locate di Triulzi, di Opera, di Pieve Emanuele e di Lacchiarella, nonché il territorio della Provincia di Pavia nei Comuni di Siziano, di Giussago, di Bornasco, di Borgarello e di Pavia;

**CONSIDERATO** che con riguardo alle aree naturali potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi il progetto interferisce con le seguenti:

- Parco Agricolo Sud Milano;
- Parco Lombardo della Valle del Ticino;

**CONSIDERATO** che per quanto concerne le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, le opere in progetto non ricadono neppure parzialmente in tali aree. I siti più prossimi alle opere in progetto risultano essere:

- ZSC-ZPS IT2080018 "Garzaia della Carola" ubicata a circa 600 m;
- ZSC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella" ubicata a circa 1,2 km;
- ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" ubicata a circa 1,4 km;
- ZSC IT2080014 "Boschi Siro Negri e Moriano" ubicata a circa 3,8 km;
- ZSC-ZPS IT2080017 "Garzaia di Porta Chiossa" ubicata a circa 3,9 km;

- ZSC-ZPS IT2080023 “Garzaia di Cascina Villarasca” ubicata a circa 5 km;

**CONSIDERATO** che per i sopra richiamati siti appartenenti alla Rete Natura 2000 il proponente ha provveduto a redigere apposita Valutazione di Incidenza a livello di screening, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, 357;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3426 del 22 maggio 2020, assunto al prot. MATTM-40550 del 1° giugno 2020, comprensivo del Piano di Utilizzo presentato ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla Valutazione di Incidenza a livello di screening, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003, con il sopra richiamato parere n. 3426 del 22 maggio 2020 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- *sono state analizzate per ognuno dei siti Natura 2000 le potenziali interferenze sugli habitat e sulle specie (sottrazione e/o frammentazione di habitat; alterazione della struttura e della composizione delle fitocenosi; fenomeni di inquinamento degli habitat, dovuti a potenziali sversamenti in fase cantiere) sulle specie faunistiche, con un maggior approfondimento per gli habitat prioritari e sulle connessioni ecologiche;*
- *l’esito dello Screening ha evidenziato che le azioni di progetto non comportano potenziali effetti significativi sui siti Natura 2000, pertanto, non si è ritenuto necessario procedere con le successive fasi di valutazione;*
- *l’intervento, nella fase di lavorazione e gestione occupa un’area per una percentuale minima, pertanto l’interferenza complessiva si può ritenere nulla ai fini del mantenimento degli habitat e le coerenze della Natura 2000;*
- *la minimizzazione dell’interferenza è oltretutto perseguibile anche attraverso le misure di salvaguardia e ripristino funzionale delle aree con recupero e rinaturalizzazione del tracciato dismesso, sistemazioni a verde, adozione di buone pratiche di lavoro in fase di cantiere;*

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali espresso dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4028 del 14 dicembre 2020 trasmessa con nota prot. 28821 del 3 marzo 2021, acquisita al prot. MATTM-22044 del 3 marzo 2021;

**ACQUISITO** il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 22804 del 5 luglio 2021, assunto al prot. MATTM-72884 del 6 luglio 2021, di esito positivo, nel rispetto di condizioni ambientali;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3426 del 22 maggio 2020, costituito da n. 103 (centotre) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 22804 del 5 luglio 2021, costituito da n. 17 (diciassette) pagine;

- c) parere della Regione Lombardia espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4028 del 14 dicembre 2020, trasmessa con nota prot. 28821 del 3 marzo 2021, costituita da n. 33 (trentatré) pagine;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 emanato dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 308, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'adozione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 51, comma 2, primo e secondo periodo;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto definitivo "Potenziamento linea Milano-Genova. Quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia" presentato dalla Società Rete Ferroviaria Italiana Direzione Investimenti Area Nord Est Progetti Milano, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. Riguardo alla verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, questo dovrà essere aggiornato e ripresentato almeno 90 giorni prima dell'avvio dei lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo del n. 152 del 2006 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

### **Art. 2**

#### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3426 del 22 maggio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

### **Art. 3**

#### ***(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 22804 del 5 luglio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

### **Art. 4**

#### ***(Condizioni ambientali della Regione Lombardia)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4028 del 14 dicembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

### **Art. 5**

#### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3426 del 22 maggio 2020. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. La Regione Lombardia, in qualità di Ente Vigilante, con il coinvolgimento degli Enti indicati, provvede alla verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali numero 1 e 2 di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3426 del 22 maggio 2020, e alle condizioni ambientali di cui al suo parere espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4028 del 14 dicembre 2020, qualora non già comprese nelle condizioni ambientali dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, comunicandone gli esiti al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

4. L'ARPA Lombardia, in qualità di Ente vigilante, con il coinvolgimento degli Enti indicati, provvede alla verifica di ottemperanza alla condizione ambientale numero 4 di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3426 del 22 maggio 2020, comunicandone gli esiti al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

5. I soggetti e gli uffici di cui ai commi 2, 3 e 4 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

6. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le

stesse attività sono svolte direttamente dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

7. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed agli enti coinvolti non rientrino tra i rispettivi compiti istituzionali.

### **Articolo 6** ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente decreto è comunicato alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Investimenti Area Nord Est Progetti Milano, al Ministero della cultura, all'ARPA Lombardia e alla Regione Lombardia, la quale ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Lombardia sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO  
DELLA CULTURA

Dario Franceschini